SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 240**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 12 ottobre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 61

Ministero della marina mercantile

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1991.

Norme sulla separazione delle merci pericolose incompatibili caricate su una stessa nave.

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1991.

Norme per i contenitori cisterna, i veicoli cisterna stradali e i veicoli cisterna ferroviari da adibire al trasporto marittimo di gas liquefatti refrigerati della classe 2.

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1991.

Norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi.

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1991.

Classifica di alcuni prodotti chimici, ai fini del trasporto marittimo in colli.

Da 91A3597 a 91A3600

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 61:

Banco di Napoli - Direzione generale:

Sezione di credito agrario
Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1991.

Sezione di credito fondiario
Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1991.

Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità
Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1991.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 11 settembre 1991.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del giudice conciliatore di Pordenone.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le note n. 458/91 in data 22 aprile 1991 del Presidente del tribunale di Pordenone e n. 2006 in data 17 maggio 1991 del presidente della corte di appello di Trieste, dalle quali risulta che l'ufficio del giudice conciliatore di Pordenone non è stato in grado di funzionare nei giorni dal 26 novembre al 7 dicembre 1990 a causa dell'inondazione della sede;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio del giudice conciliatore di Pordenone nei giorni dal 26 novembre al 7 dicembre 1990, i termini di decadenza per il compimento di atti presso tale ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra specificati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 settembre 1991

Il Ministro: MARTELLI

91A4500

DECRETO 10 ottobre 1991.

Proroga al 15 ottobre 1992 della validità delle tessere personali di riconoscimento per funzioni speciali del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, che detta norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 29 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584;

Visto il proprio decreto del 18 dicembre 1980, che ha istituito una nuova tessera di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali, rilasciata agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia;

Visto il proprio decreto del 15 ottobre 1990 che ha prorogato di anni uno la validità delle tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali, di cui al richiamato decreto 18 dicembre 1980, con scadenza alla data del 15 ottobre 1990;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»;

Ritenuta la necessità di prorogare di ulteriori anni uno la validità delle tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali sopracitate, nelle more della adozione dei nuovi documenti conformi al disposto di cui alla legge n. 395/1990 soprarichiamata;

Decreta:

1. La validità delle tessere personali di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali, rilasciate a tutto il

personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia, ora Corpo di polizia penitenziaria e norma della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è prorogata al 15 ottobre 1992.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1991

Il Ministro: MARTELLI

91A4532

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1° ottobre 1991.

Inserimento dell'aeroporto di Brindisi nella terza classe della tabella *A* allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, ai fini del servizio antincendi aeroportuale.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la tabella *A*, allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, nella quale l'aeroporto di Brindisi è inserito nella quarta classe ai fini del servizio antincendio aeroportuale;

Viste le note con le quali il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'Aviazione civile, ha richiesto l'innalzamento della classe antincendi dell'aeroporto di Brindisi, dalla quarta alla terza, per consentire l'incremento di traffico aereo previsto su detto scalo;

Considerato che le dotazioni antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dislocate sull'aeroporto di Brindisi sono adeguate alla classe richiesta;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, con il quale il Ministro dell'interno è delegato ad apportare modifiche alla classificazione di cui alla tabella *A*, allegata alla citata legge;

Decreta:

Ai fini del servizio antincendio aeroportuale, l'aeroporto di Brindisi è inserito nella terza classe della tabella *A* allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930.

Roma, 1° ottobre 1991

Il Ministro: SCOTTI

91A4501

DECRETO 1° ottobre 1991.

Inserimento dell'aeroporto di Alghero nella terza classe della tabella *A* allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, ai fini del servizio antincendi aeroportuale.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la tabella *A*, allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, nella quale l'aeroporto di Alghero (Sassari), è inserito nella quarta classe ai fini del servizio antincendi aeroportuale;

Viste le note con le quali il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'Aviazione civile, ha richiesto l'innalzamento della classe antincendi dell'aeroporto di Alghero (Sassari), dalla quarta alla terza, per consentire l'incremento di traffico aereo previsto su detto scalo;

Considerato che le dotazioni antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dislocate sull'aeroporto di Alghero (Sassari) sono adeguate alla classe richiesta;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, con il quale il Ministro dell'interno è delegato ad apportare modifiche alla classificazione di cui alla tabella *A*, allegata alla citata legge;

Decreta:

Ai fini del servizio antincendi aeroportuale, l'aeroporto di Alghero (Sassari) è inserito nella terza classe della tabella *A* allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930.

Roma, 1° ottobre 1991

Il Ministro: SCOTTI

91A4515

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 settembre 1991.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 ottobre-14 novembre 1991, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai 24 mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale del 30 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 13 settembre 1991, con il quale è stato fissato nella misura del 13,55 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 settembre-14 ottobre 1991;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento

relativo alle operazioni sopra indicate per il periodo 15 ottobre-14 novembre 1991, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 12,85 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 ottobre-14 novembre 1991, è pari al 12,85 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 ottobre-14 novembre 1991, è pari al 13,35 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1991

Il Ministro: CARLI

91A4471

DECRETO 4 ottobre 1991.

Modalità per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi netti derivanti dalla cessione di quote di partecipazione della Cassa depositi e prestiti negli istituti speciali di credito.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, con legge 12 luglio 1991, n. 202, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica;

Visto in particolare, l'art. 17 di detto decreto-legge, come modificato in sede di conversione, il quale fra l'altro prevede che, nell'ambito della razionalizzazione del sistema creditizio e per le esigenze dei conti della finanza pubblica, «si può provvedere alla cessione di quote di partecipazione della Cassa depositi e prestiti negli istituti speciali di credito» e che i relativi proventi netti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità determinate con decreto del Ministro del tesoro;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:

I proventi netti derivanti dalla cessione di quote di partecipazione della Cassa depositi e prestiti negli istituti speciali di credito saranno versati alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VII, cap. 4010, dell'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 1991, e corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 1991

Il Ministro: CARLI

91A4499

DECRETO 5 ottobre 1991.

Emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 18 settembre 1991/1998.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 405;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 6 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213, dell'11 settembre 1991, con il quale è stata disposta l'emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 18 settembre 1991/1998;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12% - 18 settembre 1991/1998, da destinare a sottoscrizioni in contanti:

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 18 settembre 1991/1998 per un importo di lire 2.500 miliardi nominali, allo stesso prezzo fisso di emissione di lire 94,95%, ed alle medesime altre condizioni e modalità previste dal decreto ministeriale 6 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213, dell'11 settembre 1991.

L'assegnazione dei buoni della predetta tranche avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 14 del predetto decreto ministeriale 6 settembre 1991, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due semestralità posticipate, il 18 marzo ed il 18 settembre di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 18 settembre 1991/1998.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da L. 10.000.000.000.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni emessi con il presente decreto, su lire 5,05 per ogni cento lire di capitale nominale, pari alla differenza fra il capitale da rimborsare e il prezzo fisso di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 18 settembre 1991 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3, del 4 gennaio 1991. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, a norma del primo comma dell'art. 1, una provvigione dell'1%, sul capitale nominale dei buoni stessi, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di Tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione, pari al «prezzo fisso di emissione» maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», nonché i dietimi di interesse dovuti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione stabilito in L. 94,95% e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in un'unica busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da

indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste devono essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 16 ottobre 1991 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l intervento di un funzionario del Tesoro, a cio delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione» sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

L'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte si procede all'assegnazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori patecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo fisso di emissione maggiorato di quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 18 ottobre 1991; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per trenta giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto ha decorrenza dal 18 settembre 1991. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

Il 18 ottobre 1991 la Banca d Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale di buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interesse del 12% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per trenta giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al «prezzo fisso di emissione», per quello relativo al «diritto di sottoscrizione» e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 13.

La Banca d'Italia indichera alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Le sottoscrizioni da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti, da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite in buoni del Tesoro poliennali 12% - 18 settembre 1991/1998: esse avranno inizio il 18 ottobre 1991 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascera quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonche l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1991
Registro n. 33 Tesoro, foglio n. 6

91A4498

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 28 settembre 1991.

Riduzione del titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata «Trebbiano d'Abruzzo» e «Montepulciano d'Abruzzo».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo e potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuto dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola e del vino da tavola;

Visto l'art. 8 del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto di uva, del mosto di uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il proprio decreto 7 agosto 1991 concernente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 1991 riguardante uve raccolte in alcune aree viticole di regioni specificate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1972 concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino Trebbiano d'Abruzzo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1975 concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino Montepulciano d'Abruzzo;

Vista la domanda presentata dagli interessati con la quale viene richiesta l'autorizzazione a ridurre per la vendemmia 1991 il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata Trebbiano d'Abruzzo e Montepulciano d'Abruzzo rispettivamente da 11% a 10% e da 11,5% a 10,5%;

Tenuto conto che l'assessorato regionale dell'agricoltura della regione Abruzzo ha segnalato la gravità della situazione ed ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di cui sopra;

Considerato che a causa delle avverse condizioni climatiche che si sono verificate nelle zone interessate alla produzione dei detti vini sussistono i presupposti per l'accoglimento della richiesta di cui trattasi e per consentire le operazioni di arricchimento previste dai regolamenti comunitari sopra citati;

Decreta:

I titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle uve prodotte nella vendemmia 1991 e destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata Trebbiano d'Abruzzo e Montepulciano d'Abruzzo sono ridotti rispettivamente a 10% e a 10,5%.

Ai fini della produzione e della commercializzazione dei vini di cui trattasi è consentito l'arricchimento effettuato secondo le modalità ed entro il limite massimo di 2 gradi come previsto dai regolamenti comunitari citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 28 settembre 1991

Il Ministro: GORIA

91A4472

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 giugno 1991.

Inclusione del comune di Frisa, già appartenente alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 11 di Ortona, nella sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 10 di Lanciano.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro» e in particolare gli articoli 1 e 2;

Visto il proprio decreto del 24 settembre 1987, registrato dalla Corte dei conti il 19 ottobre 1987 nel registro n. 10 Lavoro, foglio n. 208 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 9 dicembre 1987, con il quale si è provveduto a determinare l'assetto delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura nella regione Abruzzo;

Considerato che tale decreto include il comune di Frisa (Chieti) nella sezione circoscrizionale n. 11 di Ortona, dalla quale il comune medesimo dista oltre 17 chilometri, anziché in quella n. 10 di Lanciano, da cui dista solo cinque chilometri;

Tenuto conto delle condizioni socio-economiche del territorio, delle articolazioni territoriali delle altre strutture amministrative, nonchè dello stato dei collegamenti e dei trasporti;

Acquisito il parere reso, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della suddetta legge, dalla commissione regionale per l'impiego dell'Abruzzo, con delibera dell'8 aprile 1988, parere concernente lo spostamento del comune di Frisa dalla sezione circoscrizionale n. 11 di Ortona a quella n. 10 di Lanciano;

Visti gli atti istruttori e segnatamente quelli trasmessi dall'U.R.L.M.O. di Pescara;

Decreta:

Il comune di Frisa (Chieti), già facente parte della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 11 di Ortona, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, è accorpato alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 10 di Lanciano.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, 28 giugno 1991

Il Ministro: MARINI

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1991
Registro n. 6 Lavoro, foglio n. 280

91A4474

DECRETO 18 settembre 1991.

Determinazione della quota dei contributi previdenziali e assistenziali a favore delle imprese operanti nella circoscrizione di Terni, non ricomprese nei territori del Mezzogiorno, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il quale prevede che per le imprese operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;

Ritenuto che i soggetti destinatari della norma di cui al predetto art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, siano tutte le imprese operanti nelle circoscrizioni non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale;

Considerato che la percentuale nazionale degli iscritti alle liste di collocamento rispetto alla popolazione in età di lavoro è stata individuata dalla Direzione generale dell'osservatorio del mercato del lavoro nella misura del 10,54;

Vista la proposta della commissione regionale per l'impiego dell'Umbria del 27 marzo 1991 che ha individuato le circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione attiva superiore alla media nazionale;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1991 e fino al 31 dicembre 1991 a favore delle imprese operanti nella circoscrizione di Terni, non ricomprese nei territori del Mezzogiorno, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, la quota dei contributi previdenziali e assistenziali è dovuta la misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 1991

p. *Il Ministro:* GRIPPO

91A4473

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 4 ottobre 1991.

Norme sanitarie per l'importazione dall'estero di bovini, ovini, caprini e suini a seguito della sospensione della profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica in Italia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 16 della legge 30 aprile 1976, n. 397, recante norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della CEE;

Vista l'ordinanza ministeriale 1° dicembre 1965, relativa alla disciplina dell'importazione di ruminanti e di suini ai fini della profilassi dell'afta epizootica;

Vista l'odinanza ministeriale 8 giugno 1974, relativa all'esenzione della vaccinazione antiaftosa per bovini, ovini e caprini in importazione da Danimarca, Irlanda, Regno Unito, Finlandia, Norvegia e Svezia;

Viste le direttive del Consiglio n. 85/511/CEE del 18 dicembre 1985 e n. 90/423/CEE del 26 giugno 1990 che stabiliscono misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica;

Vista l'ordinanza ministeriale 13 maggio 1991 recante norme per l'esenzione della vaccinazione antiaftosa per i bovini, ovini e caprini in importazione dai Paesi della CEE e da alcuni Paesi terzi successivamente modificata dall'ordinanza ministeriale 17 luglio 1991;

Vista l'ordinanza ministeriale 5 agosto 1991 recante revoca delle misure di profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica e disposizioni per la vaccinazione antiaftosa d'urgenza e per le emergenze veterinarie;

Viste le decisioni della Commissione n. 91/13/CEE del 17 dicembre 1990 concernente gli scambi di animali non vaccinati contro l'afta epizootica durante gli ultimi dodici mesi, e n. 91/177/CEE del 26 marzo 1991 recante misure transitorie per gli scambi di bovini e suini in seguito alla cessazione della vaccinazione contro l'afta epizootica;

Vista la direttiva del Consiglio n. 90/423/CEE del 26 giugno 1990 che stabilisce la necessità di definire una lista di Paesi terzi nei quali l'afta epizootica non si manifesta da almeno due anni, la vaccinazione contro l'afta epizootica non è eseguita da almeno dodici mesi e nei quali non è consentito l'ingresso di animali vaccinati contro l'afta epizootica da almeno dodici mesi, e dai quali è pertanto possibile importare animali vivi della specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina verso la CEE, osservando elementari condizioni sanitarie di scorta;

Considerando che esistono altresì Paesi terzi che non hanno attuato sul loro territorio le suddette misure nei confronti dell'afta epizootica e che pertanto devono, per l'esportazione verso il territorio comunitario di animali vivi delle specie sopraindicate, rilasciare garanzie sanitarie di scorta già decise dalla CEE;

Considerato che il comitato veterinario permanente della CEE, nella sua seduta del 13 settembre 1991, ha espresso parere di applicabilità, fino al 31 dicembre 1991, della decisione n. 91/177/CEE del 26 marzo 1991 anche alle importazioni dai Paesi terzi di animali vivi della specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina;

Ordina:

Art. 1.

1. Le importazioni in Italia di animali vivi della specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina provenienti dai Paesi CEE sono autorizzate a condizione che i relativi certificati sanitari di scorta previsti dalla normativa vigente siano integrati dalla seguente dichiarazione:

«Gli animali di cui al presente certificato non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica dopo l'11 agosto 1991».

2. Le importazioni in Italia di animali vivi della specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina provenienti dai Paesi terzi di cui all'allegato alla presente ordinanza sono autorizzate a condizione che i relativi certificati sanitari di scorta previsti dalla normativa vigente siano integrati dalla seguente dichiarazione:

«Gli animali di cui al presente certificato non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica».

Art. 2.

1. Le importazioni in Italia di animali vivi della specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina provenienti dai Paesi terzi non inclusi nell'allegato di cui alla presente ordinanza, ma indenni da afta epizootica da almeno due anni, sono autorizzate a condizione che i relativi certificati sanitari di scorta previsti dalla normativa vigente siano integrati dalla seguente dichiarazione:

«Gli animali di cui al presente certificato:

non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;

sono stati isolati per quattordici giorni prima della partenza, sotto sorveglianza del Servizio veterinario ufficiale, in una stazione di quarantena dove nussun animale vaccinato contro l'afta epizootica è stato introdotto nei ventuno giorni precedenti l'esportazione e dove nessun animale, ad eccezione di quelli di cui al presente certificato, è stato introdotto nello stesso periodo;

sono stati sottoposti con esito negativo, durante il periodo di isolamento, ad un esame sierologico per la ricerca di anticorpi nei confronti dell'afta epizootica e, se appartenenti alla specie bovina, anche ad un test di raschiamento laringo-faringeo (Probang test)».

2. Gli animali importati dai Paesi terzi di cui al comma 1 del presente articolo saranno inoltrati dall'ufficio veterinario di confine all'allevamento di destinazione o alle stalle di sosta dell'importatore in vincolo sanitario per l'isolamento ed osservazione degli stessi per un periodo di ventuno giorni; sarà cura del servizio veterinario della unità sanitaria locale di competenza territoriale controllare che tale periodo sia effettivamente rispettato e che l'isolamento venga espletato in locali separati fisicamente dalle restanti parti delle strutture sopracitate.

3. Non è consentito l'inoltro in vincolo degli animali di cui al precedente comma 2 destinati a mercati e fiere.

Art. 3.

1. In applicazione della decisione della Commissione n. 91/177/CEE del 26 marzo 1991, sino al 31 dicembre 1991, sono consentite le importazioni in Italia di animali vivi della specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina dai Paesi terzi non inclusi in allegato alla presente ordinanza indenni da almeno due anni da afta epizootica a condizione che i previsti certificati sanitari di scorta siano integrati, in alternativa alle garanzie di cui al comma 1 dell'art. 2 della presente ordinanza, dalle seguenti dichiarazioni:

«Gli animali di cui al presente certificato:

non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica (*);

non sono stati vaccinati dopo l'11 agosto 1991 contro l'afta epizootica (*)».

2. Gli animali vivi da allevamento e produzione della specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina importati in conformità del precedente comma 1, saranno inviati, dall'ufficio veterinario di confine, in vincolo sanitario presso l'allevamento di destinazione, per un periodo di osservazione non inferiore ai dieci giorni durante il quale verranno sottoposti agli accertamenti clinici, sierologici e virologici che l'ufficio veterinario che ha disposto il vincolo riterrà opportuno disporre.

Art. 4.

1. Il Ministero della sanità, con propria ordinanza, modifica l'allegato di cui alla presente ordinanza in funzione della politica sanitaria adottata dai Paesi terzi.

(*) Cancellare l'indicazione inutile.

Art. 5.

1. L'ordinanza ministeriale 13 maggio 1991, recante norme per l'esenzione della vaccinazione antiaftosa per i bovini, gli ovini, ed i caprini in importazione dai Paesi della CEE e da alcuni Paesi terzi, modificata dall'ordinanza ministeriale 17 luglio 1991, è revocata.

2. L'art. 5 dell'ordinanza ministeriale 5 agosto 1991, recante revoca delle misure di profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica e disposizioni per la vaccinazione antiaftosa d'urgenza e per le emergenze veterinarie, è revocato.

3. L'ordinanza ministeriale 19 settembre 1991, recante norme sanitarie per l'importazione dall'estero di bovini, ovini, caprini e suini a seguito della sospensione della profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica in Italia, è revocata.

Roma, 4 ottobre 1991

p. *Il Ministro:* BRUNO

ALLEGATO

Australia
Austria
Canada
Finlandia
Islanda
Iugoslavia
Malta
Nuova Zelanda
Norvegia
Polonia
Svezia
Svizzera
Stati Uniti d'America
Ungheria

91A4502

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 2 ottobre 1991.

Disposizioni concernenti le modalità di tempo per la liquidazione delle operazioni in valori mobiliari e gli adempimenti complementari a tali liquidazioni. (Deliberazione n. 5498).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Premesso che con delibera n. 4176 del 25 luglio 1989, la Commissione, nel formulare il quadro degli interventi necessari allo sviluppo delle linee del progetto di riforma della borsa valori già avviato fin dal 1985, ha indicato come essenziale e necessaria, ai fini del regolare funzionamento del mercato, la definizione di una specifica disciplina della liquidazione dei contratti incentrata, in particolare, sulla riduzione dei cicli operativi di borsa e sull'obbligo di liquidare le operazioni in valori mobiliari nei tempi stabiliti ed esclusivamente a mezzo della relativa stanza di compensazione;

Premesso che per gli scopi di cui sopra ed ai fini del raggiungimento di un più elevato livello di efficienza del mercato, nella citata delibera, la Commissione ha attribuito fondamentale rilievo alla tempestiva realizzazione del sistema telematico di borsa del quale, con lettera del 26 giugno 1987 erano state indicate al Consorzio camerale per il coordinamento delle borse valori le caratteristiche essenziali, con particolare attenzione al sistema di riscontro automatico dei contratti attraverso il quale assicurare la certezza delle fasi di liquidazione successive alla negoziazione;

Considerato che, in relazione al programma di studi, ricerche ed analisi delineato nella citata delibera n. 4176 del 1989, con lettera del 23 aprile 1990 la Commissione ha promosso, d'intesa con la Banca d'Italia e con la

partecipazione di rappresentanze delle categorie degli operatori interessati, la costituzione di un gruppo di studio per l'esame dei problemi connessi alla riduzione dell'attuale durata dei cicli operativi di borsa;

Preso atto che il suddetto gruppo ha unanimamente convenuto che la riduzione del periodo di liquidazione necessiti in via preliminare dell'adesione di tutte le società emittenti di titoli quotati alla Monte Titoli e della partecipazione di tutti gli intermediari sia alle stanze di compensazione che al detto sistema Monte Titoli ai fini di un intervento esclusivo di ques'ultimo nelle procedure di liquidazione, e che inoltre il nuovo sistema di liquidazione a contanti debba potersi avvalere del supporto del sistema automatico di riscontro dei contratti e di un adeguato sistema di prestito dei titoli;

Considerato che nelle conclusioni del gruppo di studio sopra menzionato è stata indicata nel 1° gennaio 1993 la data per la riduzione dei cicli operativi di borsa e per la introduzione dei termini di regolamento a contanti di tutti i contratti sui valori mobiliari attualmente negoziati a termine nei mercati regolamentati;

Visto l'art. 22, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, con il quale è attribuita alla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, la potestà di emanare disposizioni concernenti le modalità di tempo per la liquidazione delle operazioni in valori mobiliari, nonché gli adempimenti complementari a tali liquidazioni;

Vista la propria delibera n. 5446 del 7 agosto 1991 con la quale la Commissione ha avviato il programma di interventi relativo all'imminente avvio del sistema telematico di contrattazione di borsa, imponendo termini obbligatori per l'adesione al sistema di riscontro e rettifica automatici delle negoziazioni di borsa e per l'adozione del sistema internazionale di identificazione dei titoli conformemente allo standard ISO 6166;

Considerati gli interventi svolti allo scopo di sollecitare le società emittenti di titoli negoziati nei mercati regolamentati e gli enti rappresentativi delle categorie di operatori ad una adesione generalizzata ai sistemi di deposito accentrato dei titoli;

Ritenuto, d'intesa con la Banca d'Italia, che sia necessario portare tempestivamente a conoscenza degli operatori in valori mobiliari e del mercato nel suo complesso i termini previsti per la riduzione dei cicli operativi di borsa, emanando disposizioni circa gli adempimenti preliminari all'avvio del nuovo regime di liquidazione a contanti nonché circa alcuni adempimenti complementari alla liquidazione delle operazioni in questione;

Vista la nota n. 223790 del 2 ottobre 1991 con la quale la Banca d'Italia ha manifestato la propria intesa sul testo della presente delibera, trasmesso dalla Consob alla Banca stessa con lettera DIR/91005042 del 2 ottobre 1991;

Delibera:

A decorrere dal 1° gennaio 1993, subordinatamente all'avvio a regime del sistema di riscontro delle operazioni previsto nell'ambito del sistema telematico delle borse valori italiane, tutti i contratti aventi ad oggetto titoli azionari, obbligazionari e di Stato negoziati nei mercati regolamentati, ad esclusione di quelli conclusi nel mercato telematico dei titoli di Stato, dovranno essere conclusi «a contanti», con liquidazione al terzo giorno di borsa aperta successivo alla conclusione dei contratti stessi.

Entro la data suddetta la Commissione procederà alla riforma del mercato dei contratti a premio e, d'intesa con la Banca d'Italia, alla introduzione di un sistema di prestito di titoli.

Inoltre, per il progressivo raggiungimento dell'obiettivo sopra indicato, a decorrere dal 1° gennaio 1992, la liquidazione dei contratti a termine su valori mobiliari negoziati nei suddetti mercati regolamentati tra tutti gli operatori autorizzati dovrà essere effettuata obbligatoriamente a mezzo delle stanze di compensazione con l'intervento esclusivo della Monte Titoli S.p.a., per ciò che attiene alle movimentazioni dei titoli in consegna ed in ritiro dalle relative stanze.

Entro il termine suddetto del 1° gennaio 1992 tutti gli operatori autorizzati dovranno avere perfezionato il loro rapporto di adesione, sia direttamente che per il tramite di altro operatore, alla stanza di compensazione anche di altra piazza, qualora sulla piazza sede della borsa valori presso la quale l'operatore risulta autorizzato non sia operante la «liquidazione dei titoli».

Sempre entro il termine del 1° gennaio 1992, gli operatori suddetti dovranno assumere la qualità di depositari presso la Monte Titoli S.p.a.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Milano, 2 ottobre 1991

Il presidente: PAZZI

91A4503

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 4 aprile 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 ottobre 1989, con cui è stato inserito nello statuto dell'Università degli studi di Ancona il titolo IV - facoltà di economia e commercio;

Vista la delibera del consiglio di facoltà di economia e commercio del 21 gennaio 1987;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 773 del 2 dicembre 1987 con la quale viene espresso parere favorevole alla modifica di statuto intesa ad ottenere l'inserimento nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio della disciplina «economia delle aziende industriali»;

Vista la delibera del senato accademico dell'11 dicembre 1987 con la quale si propone la sopracitata modifica statutaria;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 15 dicembre 1990, trasmesso dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota n. 227 del 15 marzo 1991;

Decreta:

Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è inserita la disciplina «economia delle aziende industriali».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 4 aprile 1991

Il rettore: BRUNI

91A4483

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 27 giugno 1991.

Annullamento del decreto rettorale 22 aprile 1991 relativo al riordinamento del corso di laurea in scienze geologiche.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni;

Visto il decreto rettorale n. 1968 del 22 aprile 1991, con il quale è stato riordinato il corso di laurea in scienze geologiche;

Considerato che il consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, nella seduta del 9 maggio 1991, ha deliberato di richiedere una rettifica del citato decreto rettorale, con la quale venga abolita la suddivisione in anni delle discipline del corso di laurea in scienze geologiche, mantenendosi la sola suddivisione tra triennio di base e biennio applicativo, nonché di apportare talune ulteriori lievi modifiche nello stesso art. 71, relativo al predetto corso di laurea in scienze geologiche;

Considerato altresì che la proposta della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, in data 9 maggio 1991, è stata formulata nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989;

Ritenuto opportuno, tener conto delle differenze contenute nella proposta dal consiglio di facoltà del 9 maggio 1991 rispetto a quanto disposto con il decreto rettorale n. 1968 del 22 aprile 1991;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto rettorale n. 1968 del 22 aprile 1991 relativo al riordinamento del corso di laurea in scienze geologiche è annullato.

Art. 2.

Con successivo decreto si provvederà ad emanare, nella stesura modificata, il testo di riordinamento del corso di laurea in scienze geologiche.

Cagliari, 27 giugno 1991

Il rettore: CASULA

91A4484

DECRETO RETTORALE 27 giugno 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989 e la tabella XXVI ad esso allegata pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 2 ottobre 1989;

Vista la circolare ministeriale n. 2428 del 3 agosto 1990 contenente osservazioni e rilievi in merito all'adeguamento alla tabella XXVI corso di laurea in scienze geologiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989;

Viste le proposte di modifiche di statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità e urgenza di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 10 ottobre 1990;

Visto il decreto rettorale del 22 aprile 1991 relativo al riordinamento del corso di laurea in scienze geologiche;

Visto il decreto rettorale n. 2770 del 27 giugno 1991 con il quale è stato disposto l'annullamento del precitato decreto rettorale n. 1968 del 22 aprile 1991, e nel contempo, l'emanazione di un ulteriore decreto rettorale contenente il nuovo testo del riordinamento del corso di laurea in scienze geologiche;

Considerato ogni altro motivo di opportunità;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 71, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, è soppresso e sostituito come segue:

«Art. 71. — Il corso di laurea in scienze geologiche ha la durata di cinque anni ed è articolato in un triennio di base ed un biennio di applicazione, con distinti indirizzi.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il numero dei corsi di insegnamento e dei relativi esami è di non meno di ventiquattro, di cui sedici nel triennio e otto nel biennio.

Ciascun corso di insegnamento comporta uno svolgimento di circa novanta ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, attività pratiche guidate e seminari.

Tra le discipline del triennio di base sono inclusi cinque laboratori per un totale di trecento ore; ai fini della valutazione finale, lo studente sosterrà l'esame integrato con la disciplina relativa.

La frequenza ai corsi ed ai laboratori comporta un monte ore di non meno di duemilacinquecento, di cui circa millesettecento nel triennio e circa ottocento nel biennio; in tale computo sono comprese le lezioni, le esercitazioni in aula e in laboratorio, le esercitazioni sul terreno ed i seminari.

L'organizzazione didattica per corsi a svolgimento intensivo semestralizzato è demandata alle singole facoltà e/o corsi di laurea, in rapporto alle esigenze di propedeuticità e funzionalità, secondo le leggi vigenti.

TRIENNIO DI BASE.

Il triennio di base comprende i seguenti insegnamenti irrinunciabili:

1) chimica generale e inorganica con elementi di organica;

2) fisica sperimentale I;

3) geologia I;

4) laboratorio di geologia I (3, 4, esame integrato);

5) istituzioni di matematiche I;

6) paleontologia;

7) laboratorio di paleontologia (6, 7, esame integrato);

8) fisica sperimentale;

9) geochimica;

10) geografia fisica;

11) istituzioni di matematiche II;

12) mineralogia;

13) laboratorio di mineralogia (12, 13, esame integrato);

14) rilevamento geologico;

15) fisica terrestre;

16) geologia applicata;

17) geologia II;

18) laboratorio di geologia II (17, 18, esame integrato);

19) geomorfologia;

20) petrografia;

21) laboratorio di petrografia (20, 21, esame integrato).

Per la prova di accertamento unica, prevista per le materie che danno luogo ad esame integrato, il preside costituisce la commissione per l'esame di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 42 del regolamento studenti, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Nel triennio lo studente deve partecipare ad esercitazioni sul terreno, oltre a quelle previste dai singoli corsi e laboratori, per non meno di sei giorni. Sarà compito del consiglio di corso di laurea programmare annualmente sia le modalità di effettuazione di tali esercitazioni, se attribuite ad alcuni corsi e laboratori, con particolare riferimento al corso di rilevamento geologico, o, se organizzate come campagna geologica, sia le modalità di partecipazione di diversi docenti del corso di laurea stesso.

La distribuzione dei corsi, laboratori ed esercitazioni di terreno nei tre anni sono stabiliti dal consiglio di corso di laurea.

La facoltà organizza, altresì, corsi di lingua inglese che si concludono con un colloquio.

L'iscrizione al biennio di applicazione, nell'indirizzo prescelto è condizionata dal:

superamento di tutti gli esami propedeutici (istituzioni di matematiche, primo e secondo corso, fisica sperimentale, primo e secondo corso, chimica generale ed inorganica con elementi di organica) e di non meno di nove tra i restanti undici esami previsti nella tabella e dal superamento del colloquio di applicazione di lingua inglese.

In ogni caso nessun esame del biennio può essere sostenuto prima di aver superato tutti gli esami del triennio.

Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio, su richiesta, viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in scienze geologiche.

BIENNIO DI APPLICAZIONE.

Il biennio di applicazione è distinto nei seguenti indirizzi, ciascuno dei quali definisce uno specifico settore culturale e scientifico-professionale.

Ogni indirizzo è costituito da otto corsi di novanta ore, di cui cinque caratterizzanti.

Le restanti tre discipline facoltative sono scelte dagli studenti preferibilmente nelle apposite liste di indirizzo tra discipline attivate dalle facoltà. Lo stesso corso può essere svolto per più indirizzi.

Lo studente può, motivandolo, scegliere discipline da liste di indirizzi diversi.

A) *Indirizzo geologico paleontologico.*

Discipline caratterizzanti:

1) geologia regionale;
2) geologia stratigrafica;
3) micropaleontologia;
4) paleontologia II;
5) sedimentologia.

Discipline facoltative:

1) biostratigrafia;
2) fotogeologia;
3) geofisica marina;
4) geologia degli idrocarburi;
5) geologia del cristallino;
6) geologia del quaternario;
7) geologia marina;
8) geologia storica;
9) geologia strutturale;
10) mineralogia dei sedimenti;
11) oceanografia;
12) paleobiogeografia;
13) paleoclimatologia;
14) paleoecologia;
15) paleontologia dei vertebrati;
16) paleontologia del quaternario;
17) paleontologia stratigrafica;
18) paleontologia vegetale;
19) petrografia del sedimentario;
20) stratigrafia;
21) vulcanologia.

B) *Indirizzo mineralogico-petrologico-giacimentologico-geochimico.*

Discipline caratterizzanti:

1) chimica fisica;
2) cristallografia;
3) giacimenti minerari;
4) petrologia;
5) vulcanologia.

Discipline facoltative:

1) analisi geochimiche;
2) analisi mineralogiche;
3) cristallochimica;
4) esplorazione geologica del sottosuolo;
5) geochimica applicata;
6) geochimica nucleare;
7) geologia dei combustibili fossili;
8) geologia regionale;
9) geotermia;
10) giacimenti di idrocarburi;
11) mineralogia applicata;
12) mineralogia dei sedimenti;
13) mineralogia sistematica;
14) minerogenesi;
15) petrografia applicata;
16) petrologia del metamorfico;
17) prospezione geomineraria;
18) prospezioni geochimiche;
19) prospezioni geofisiche;
20) rilevamento petrografico-giacimentologico.

NORME FINALI.

L'ammissione all'esame di laurea comporta il superamento di non meno di ventiquattro esami, e del colloquio di lingua inglese.

Gli studenti, per la tesi di laurea devono svolgere un lavoro sperimentale impostato e coordinato dal relatore.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze geologiche; il relativo certificato farà menzione dell'indirizzo seguito.

Il presente decreto verrà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 27 giugno 1991

Il rettore: CASULA

91A4485

DECRETO RETTORALE 3 settembre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamento al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica l'l luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, articoli 6 e 16;

Considerata l'opportunità di recepire le modifiche apportate all'ordinamento didattico universitario con il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1989 (tabella XVIII-*bis* dell'ordinamento didattico universitario);

Viste le proposte formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Viste le note ministeriali n. 1205 del 21 marzo 1991 e n. 2656 del 14 luglio 1991;

Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle sedute del 16 febbraio 1991 e 11 maggio 1991;

Decreta:

L'ordinamento didattico del corso di studi per il conseguimento della laurea in odontoiatria e protesi dentaria, di cui alla tabella XVIII-*bis*, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135, è modificata come appresso specificato:

Art. 1.

L'art. 62 relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, è modificato come segue:

Al quarto comma, tra gli insegnamenti del triennio:

«neurologia» (semestrale) sostituisce «neuropatologia e psicopatologia» (semestrale);

«medicina interna» sostituisce «patologia speciale medica e metodologia clinica» (compresa la pediatria);

Al quinto comma, tra gli insegnamenti complementari vengono inclusi i seguenti:

psichiatria;

pediatria (semestrale);

fisiologia della nutrizione;

cardiologia.

Il presente decreto verrà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 3 settembre 1991

Il rettore: CASULA

91A4504

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 9 agosto 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1273, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta dell'11 maggio 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Nell'art. 120, concernente l'elenco delle scuole di specializzazione istituite presso l'Università, è aggiunta, a quelle della facoltà di medicina e chirurgia, la scuola di specializzazione in pediatria.

Dopo l'art. 353 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in pediatria.

NORMATIVA SPECIFICA

Scuola di specializzazione in pediatria

Art. 354. — È istituita la scuola di specializzazione in pediatria presso l'Università degli studi di Chieti.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali e la preparazione unitaria relativa necessaria alla pediatria di base, mediante un biennio propedeutico; tale preparazione è successivamente completata mediante biennio ad indirizzo differenziato.

La scuola si articola nell'indirizzo di pediatria generale e rilascia il titolo di specialista in pediatria, indirizzo pediatria generale.

Art. 355. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti, determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 356. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 357. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 358. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;

b) diagnostica;

c) epidemiologia e statistica;

d) pediatria generale;

e) patologie specialistiche pediatriche e neonatali;

f) pediatria preventiva e sociale;

g) neonatologia e medicina fetale.

Art. 359. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

farmacologia;

immunologia;

embriologia.

b) Diagnostica:

anatomia patologica;

patologia clinica;

radiologia e diagnostica per immagini.

c) Epidemiologia e statistica:

epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino.

d) Pediatria generale:

alimentazione e dietologia;

auxologia;

malattie infettive;

pediatria (pediatria generale e specialistica);

semeiotica pediatrica e neonatale;

terapia pediatrica speciale.

e) Patologie specialistiche pediatriche e neonatali:

adolescentologia;

cardiologia pediatrica e neonatale;

chirurgia pediatrica e neonatale;

dermatologia;

ematologia pediatrica e neonatale;

endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale;

medicina fisica e riabilitazione;

gastroenterologia;

ginecologia;

nefrologia e urologia;

neurologia;

oculistica;

odontostomatologia;

oncologia pediatrica;

immunologia clinica;

ortopedia e traumatologia;

otorinolaringoiatria;

patologia ereditaria;

pneumologia;

psichiatria dell'età evolutiva;

psicologia.

f) Pediatria preventiva e sociale:

legislazione del minore;

organizzazione sanitaria;

pediatria preventiva e sociale.

g) Neonatologia e medicina fetale:

medicina neonatale.

Art. 360. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato relativamente al primo biennio e all'indirizzo del secondo biennio:

1° Anno:

Propedeutica (ore 60):

farmacologia . . . . ore 20

immunologia . . . . » 20

embriologia . . . . » 20

Diagnostica (ore 40):

patologia clinica . . . . » 40

Epidemiologia e statistica (ore 30):

epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino . . . . » 30

Pediatria generale (ore 230):

alimentazione e dietologia dell'età evolutiva	ore	50
auxologia	»	30
semeiotica pediatrica e neonatale	»	50
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Pediatria preventiva e sociale (ore 40):

pediatria preventiva e sociale	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Diagnostica (ore 70):

anatomia patologica	ore	40
radiologia e diagnostica per immagini	»	30

Pediatria generale (ore 130):

malattie infettive	»	30
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 100):

patologia ereditaria	»	40
psicologia	»	30
chirurgia pediatrica e neonatale	»	30

Pediatria preventiva e sociale (ore 30):

legislazione del minore	»	15
organizzazione sanitaria	»	15

Neonatologia e medicina fetale (ore 70):

medicina neonatale	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Pediatria generale (ore 110):

pediatria (pediatria generale e specialistica)	ore	80
terapia pediatrica speciale	»	30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):

adolescentologia	»	40
cardiologia pediatrica e neonatale	»	40
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale	»	50
gastroenterologia	»	40
nefrologia e urologia	»	40
pneumologia	»	50
immunologia clinica	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Pediatria generale (ore 110):

pediatria (pediatria generale e specialistica)	ore	80
terapia pediatrica speciale	»	30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):

dermatologia	ore	20
ematologia pediatrica e neonatale	»	40
medicina fisica e riabilitazione	»	20
ginecologia	»	20
neurologia	»	40
oculistica	»	20
odontostomatologia	»	20
oncologia pediatrica	»	40
ortopedia e traumatologia	»	20
otorinolaringoiatria	»	20
psichiatria dell'età evolutiva	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 361. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

Istituto di pediatria e ostetricia:

cattedra di clinica pediatrica: reparto Divezzi, centro immaturi, laboratorio di EEGgrafia, laboratorio di fisiopatologia respiratoria, ambulatori di pediatria generale, auxologia, malattie croniche respiratorie, gastroenterologia, diabetologia, urologia;

cattedra di clinica ostetrica e ginecologica: laboratorio di ecografia fetale, sala parto.

Istituto di patologia umana e medicina sociale:

cattedra di anatomia patologica: laboratorio di microscopia, istochimica, immunoistochimica.

Istituto di scienze radiologiche e formazione delle immagini:

cattedra di radiologia: sezione di radiologia pediatrica.

Istituto di medicina specialistica:

cattedra di nefrologia: laboratorio;

cattedra di dermatologia: ambulatorio pediatrico;

cattedra di ematologia: laboratorio e day-hospital.

Istituto di neuroscienze:

cattedra di neurologia: laboratorio di neurofisiologia.

Istituto di fisiopatologia medica:

cattedra di semeiotica medica: laboratorio di fisopatologia respiratoria;

cattedra di patologia medica: laboratorio di endoscopia digestiva.

Istituto di oftalmologia:

cattedra di oculistica: ambulatorio di oftalmologia pediatrica.

Istituto di clinica chirurgica generale:

cattedra di anestesia e rianimazione: servizio di rianimazione.

Istituto di cardiologia:

cattedra di cardiochirurgia: laboratorio di emodinamica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annuali compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 362 *(Norme transitorie)*. — Allo scopo di uniformare e regolarizzare le qualifiche professionali dei medici già specialisti in materie del gruppo pediatrico, possono essere ammessi al primo anno del biennio di indirizzo:

a) gli specialisti in pediatria (durata quattro anni);

b) gli specialisti in pediatria preventiva e puericultura (durata quattro anni);

c) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata tre anni);

d) gli specialisti in puericultura (durata tre anni);

e) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata due anni);

f) gli specialisti in puericultura (durata due anni) che abbiano anche conseguito il diploma di specializzazione o perfezionamento annuale in neonatologia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 9 agosto 1991

Il rettore: CRESCENTI

91A4505

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 24 giugno 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1926, n. 1923, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Preso atto del parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 13 aprile 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 13 dello statuto di questo Ateneo relativo al corso di laurea in giurisprudenza, vengono aggiunte, all'elenco delle discipline complementari, i seguenti nuovi insegnamenti:

1) diritto degli enti locali;
2) diritto privato dell'economia;
3) diritto privato comparato;
4) diritto bancario;
5) diritto di famiglia;
6) grandi sistemi;
7) diritto ecclesiastico italiano e comparato;
8) giustizia costituzionale;
9) storia delle codificazioni;
10) diritto costituzionale italiano e comparato;
11) diritto dei trasporti;
12) economia internazionale;
13) sociologia giuridica;
14) diritto delle assicurazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 24 giugno 1991

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

91A4506

DECRETO RETTORALE 26 giugno 1991.

Rettifica al decreto rettorale 8 marzo 1991 concernente modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale 8 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 123 del 28 maggio 1991, relativo al riordinamento della scuola di specializzazione in medicina dello sport;

Considerato che, per mero errore materiale, è stata omessa la esplicita soppressione degli articoli dal 167 al 174 relativi alla scuola di specializzazione in medicina dello sport (istituita con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 1040 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 1987);

Decreta:

Nel decreto concernente il riordinamento citato nelle premesse, riportato alla pag. 18, prima colonna della *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 1991, dopo il primo comma è aggiunto il seguente nuovo comma: gli articoli dal 167 al 174 relativi alla scuola di specializzazione in medicina dello sport (istituita con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 1040), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 1987, sono soppressi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 26 giugno 1991

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

91A4507

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

DECRETO RETTORALE 10 giugno 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto della seconda Università degli studi di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1989 recante uleriori modificazioni alla tabella XVIII dell'ordinamento didattico universitario, relativa al corso di laurea in medicina e chirurgia;

Vista la delibera del Consiglio di facoltà di medicina e chirurgia in data 9 aprile 1990;

Vista la delibera del senato accademico in data 3 luglio 1990;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione in data 23 luglio 1990;

Riconosciuta la necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto della seconda Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 51, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia è soppresso e sostituito come segue:

Art. 51 *(Corso di laurea in medicina e chirurgia).*

A) TITOLO DI AMMISSIONE.

Titolo di ammissione al corso di laurea è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

B) SCOPO, DURATA ED ARTICOLAZIONE DEL CORSO

La durata del corso di studi in medicina e chirurgia è di sei anni e comporta non meno di cinquemilacinquecento ore di attività didattico-formativa (teorica e teorico-pratica, comprensiva questa dell'attività pratica guidata, dell'attività seminariale e di quella tutoriale).

Fermo restando l'obbligo delle anzidette cinquemilacinquecento ore totali la facoltà ha la possibilità di modificare, anno per anno rispetto all'ordinamento tabellare la ripartizione delle ore di didattica tra le varie aree didattico-formative e pertanto anche la ripartizione tra il monte ore del primo triennio e quello del secondo, ai sensi delle leggi 11 dicembre 1969, n. 910 e 30 novembre 1970, n. 924.

Il corso degli studi è diviso in due cicli triennali per un totale di dodici semestri.

Lo studente alla fine del primo ciclo triennale deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di aver acquisito:

a) una solida cultura biologica con adeguate conoscenze di metodologia scientifica, ivi compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione dei fatti scientifici ed all'analisi dei dati;

b) una buona conoscenza di fisiopatologia umana e dei rapporti tra ambiente fisico e sociale dell'uomo e del suo stato di salute;

c) la comprensione delle cause e dei meccanismi delle fondamentali alterazioni delle funzioni biologiche nell'uomo.

Al termine del corso di laurea lo studente deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di possedere l'atteggiamento scientifico, le nozioni fondamentali, le capacità e l'esperienza sufficienti per eseguire l'esame di un paziente, effettuare esami di laboratorio, saper decidere sull'opportunità di esami o analisi speciali, essere in grado di stabilire misure terapeutiche (comprese le prime misure d'urgenza e le più semplici cure di pronto soccorso), formulare la probabile diagnosi delle malattie più comuni per frequenza o per rischio, essere in grado di comunicare con chiarezza ed umanità con pazienti e familiari, prendere misure preventive di tutela e

promozione della salute, conoscere la normativa e la legislazione sanitaria e saper rispettare gli aspetti etici della medicina. Deve infine possedere le basi metodologiche e culturali per l'ulteriore specializzazione professionale e per la formazione permanente.

C) AREE DIDATTICO-FORMATIVE, CORSI INTEGRATI, DISCIPLINE.

Ciascun ciclo triennale si articola in aree didattico-formative. Ogni area è definita:

a) dagli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area;

b) dai corsi integrati che obbligatoriamente appartengono all'area e la caratterizzano;

c) dalle discipline proprie dei corsi integrati;

d) dal numero minimo di ore di didattica relativo a ciascuna area.

Sono comunque irrinunciabili gli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area ed il numero minimo di ore relativo a ciascuna area.

Le ore di didattica del corso di laurea comprendono l'attività didattica formale, l'attività didattica teorico-pratica e l'attività didattica integrativa. L'attività didattica teorico-pratica dovrà rappresentare, in linea di massima, almeno un terzo dell'intero ammontare della didattica nel primo triennio e 2/3 di esso nel secondo triennio ed include l'attività tutoriale, l'attività pratica guidata (laboratorio, attività assistenziale e l'attività seminariale). L'attività tutoriale sarà effettuata mediante l'affidamento di piccoli gruppi di studenti a singoli docenti. L'attività didattica integrativa potrà essere svolta anche presso strutture e da personale del Servizio sanitario nazionale dopo stipula di apposite convenzioni.

L'insegnamento si svolge per corsi integrati. Essi sono organizzati per raggiungere gli obiettivi indicati nelle singole aree. Il corso integrato è impartito da uno o più docenti della stessa disciplina e/o di discipline affini. I corsi integrati, se non corrispondenti ad una singola specifica disciplina di stessa denominazione, non danno luogo a titolarità dei docenti.

Le discipline corrispondono alla titolarità dei docenti. Le discipline elencate nella tabella come afferenti ai vari corsi integrati non sono obbligatorie e pertanto non devono essere necessariamente tutte attivate. Il consiglio di facoltà, sentito il consiglio di corso di laurea, attiva le discipline necessarie per realizzare il corso integrato. Le discipline attivate concorrono necessariamente al corso integrato, nei limiti delle ore di didattica attribuite a ciascuna di esse dal consiglio di corso di laurea e di facoltà per le rispettive competenze.

D) CORSI MONOGRAFICI.

Il consiglio di corso di laurea annualmente registra la disponibilità dei professori di ruolo a svolgere corsi monografici di approfondimento nell'ambito dei corsi integrati. Tali corsi monografici, compresi nel monte ore destinato all'attività didattica teorico-pratica del corso integrato, vengono effettivamente attivati ove raggiungano un numero minimo di iscritti. Ogni studente può frequentare non oltre otto corsi monografici nell'intero corso di laurea e non più di tre corsi monografici nell'ambito di ciascun corso integrato. La relativa verifica di profitto costituisce «credito» in relazione al corso integrato medesimo. I corsi monografici saranno valutati ai fini del punteggio previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982 e dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 per concorsi di ammissione alle scuole di specializzazione. La valutazione corrisponde al voto di esame relativo al corso integrato al quale afferisce il corso monografico.

E) ESAMI.

Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre per ciascuno dei corsi integrati previsti nello stesso semestre.

Gli esami sono sostenuti, di regola, nei mesi di febbraio e giugno-luglio e nel periodo 10 settembre-10 ottobre. Ciascuna sessione non può avere la durata superiore a venti giorni. La sessione autunnale ed il prolungamento di essa nell'appello di febbraio sono riservati alle prove di recupero.

Le prove di esame possono essere orali e/o scritte con domande a risposta singola o multipla, con brevi elaborati o con soluzioni di problemi clinici. Nel determinare il voto di esame, il docente potrà avvalersi delle valutazioni di profitto *in itinere* durante lo svolgimento dei corsi. Il profitto realizzato nell'attività tutoriale dovrà essere necessariamente valutato nella verifica di profitto di ciascun corso integrato.

Le commissioni di esame sono costituite dai docenti che hanno afferito al corso integrato: nel caso di verifiche di profitto contestuali il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico e dall'art. 42 del regolamento studenti.

F) CORSO DI LINGUA INGLESE.

Lo studente dovrà seguire un corso di lingua inglese. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo triennio.

Il corso di lingua inglese con orientamento medico scientifico fa parte integrante dell'ordinamento della facoltà di medicina e chirurgia.

G) ESAME DI LAUREA.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà per almeno cinquemilacinquecento ore di didattica e aver superato i relativi esami. Per le modalità di svolgimento dell'esame di laurea si applicano le disposizioni vigenti.

H) TIROCINIO POST-LAUREAM.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, i laureati in medicina e chirurgia devono aver compiuto, dopo il conseguimento della laurea, un tirocinio pratico continuativo presso cliniche universitarie o presso presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati aventi i requisiti di idoneità di cui al decreto interministeriale 9 novembre 1982, della durata di almeno sei mesi.

Il numero dei posti per tirocinanti presso le cliniche universitarie o presso i presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati è fissato entro il 30 aprile di ogni anno, in relazione alla disponibilità di posti dichiarata dalle facoltà mediche sentite le unità sanitarie locali e gli altri istituti ed enti aventi i prescritti requisiti di idoneità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di iscrizione per lo svolgimento del tirocinio.

Durante il periodo di tirocinio i laureati in medicina e chirurgia sono autorizzati ad esercitare le attività necessarie per il conseguimento di una adeguata preparazione professionale presso le cliniche ed i presidi presso cui svolgono il tirocinio.

I) PROGRAMMAZIONE ANNUALE, PIANI DI STUDIO E RIPARTIZIONE SEMESTRALE DEI CORSI INTEGRATI.

Programmazione annuale, piani di studio

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabiliscono le modalità del coordinamento didattico di ciascuna area didattico-formativa e di ciascun corso integrato. Essi stabiliscono altresì:

a) la ripartizione delle ore di didattica tra i vari corsi integrati caratterizzanti ciascuna area;

b) la ripartizione delle ore di didattica tra i docenti afferenti alle varie discipline attivate in ciascun corso integrato.

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento generale universitario, tali ripartizioni saranno pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

Il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, debbono tenere conto, nella programmazione delle attività didattiche, della necessità di raccordare la formazione del laureato in medicina alle esigenze del Servizio sanitario nazionale, secondo indirizzi formulati di intesa tra il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro della sanità. I predetti consigli sono tenuti a valutare criticamente con frequenza triennale in un'apposita relazione i risultati ottenuti nell'applicazione degli anzidetti indirizzi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate è nel rispetto del numero di ore dei corsi relativo a ciascuna area didattico-formativa. Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella.

Il consiglio di corso di laurea e il consiglio di facoltà, per le rispettive competenze, possono predisporre, all'inizio di ogni anno accademico, ai sensi delle leggi 11 ottobre 1969, n. 910, e 30 novembre 1970, n. 924, uno o più piani di studio alternativi a quello tabellare. In tali piani di studio possono essere esclusi anche, per motivate ragioni, alcuni corsi integrati, fino a un massimo di tre nell'intero corso di laurea. Qualora un corso integrato non fosse incluso in alcun piano di studio consigliato dalla facoltà, esso potrà non essere attivato. Analoga possibilità è riservata allo studente, fatte salve le limitazioni previste nel precedente comma.

Il consiglio di facoltà ed il consiglio di corso di laurea programmano annualmente, per le rispettive competenze, la distribuzione del carico didattico fra i docenti ai sensi degli articoli 7, 9, 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Ripartizione dei corsi integrati in semestri

Ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, la didattica del corso di laurea in medicina e chirurgia è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo, di seguito indicato convenzionalmente quale «semestre», ha durata minima di quattordici-quindici settimane. Di regola il primo «semestre» di attività didattica si svolge dal mese di ottobre a quello di gennaio incluso; il secondo «semestre» dal mese di marzo a quello di giugno incluso.

Immatricolazione

Il consiglio di corso di laurea e il consiglio di facoltà, per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ogni anno accademico, indicano alle autorità accademiche dell'Ateneo il numero massimo degli studenti iscrivibili al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Tale indicazione verrà fornita sulla base del potenziale didattico a disposizione della facoltà, precisando le strutture a disposizione per il corretto svolgimento del corso di laurea.

Le autorità accademiche, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla facoltà e sulla base della vigente normativa, adotteranno gli opportuni provvedimenti comunicandoli al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che ne valuterà la congruità nel quadro della programmazione universitaria nazionale.

AREE DIDATTICO-FORMATIVE DEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

AREE DEL PRIMO CICLO TRIENNALE

1. *Area della metodologia sperimentale applicata agli studi medici.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di applicare il metodo sperimentale allo studio dei fenomeni della vita, dimostrando di conoscere e di saper utilizzare i principi fondamentali della fisica, statistica, matematica, informatica, biologia e genetica relativi all'analisi qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, con particolare riguardo a quelli fondamentali per le scienze mediche.

Corsi integrati:

fisica;
statistica e matematica;
biologia;
genetica.

Discipline:

fisica (corso integrato):
fisica;
fisica medica;

statistica e matematica (corso integrato):
statistica medica e biometria;
biomatematica;

biologia (corso integrato):
biologia cellulare;
biologia generale;
psicologia;

genetica (corso integrato):
genetica umana;
genetica generale applicata alle scienze biomediche.

Numero di ore: 335.

2. *Area della morfologia umana macroscopica; microscopica ed ultrastrutturale.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di comprendere l'organizzazione strutturale del corpo umano, dal livello macroscopico a quello microscopico ed ultrastrutturale, ed i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo; deve altresì poter riconoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei tessuti, delle cellule e delle strutture sub-cellulari normali dell'organismo umano.

Corsi integrati:

istologia ed embriologia;
anatomia.

Discipline:

istologia ed embriologia (corso integrato):
istologia;
istochimica;
citologia;
citologia molecolare;
embriologia;

anatomia (corso integrato):
anatomia umana;
anatomia topografica;
anatomia radiologica;
anatomia clinica:
neuroanatomia.

Numero di ore: 380.

3. *Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole di interesse biologico.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso i fondamentali meccanismi dei fenomeni biologici normali a livello cellulare, subcellulare e molecolare; deve altresì essere in grado almeno di descrivere e spiegare i fondamenti delle principali metodologie di laboratorio capaci di verificare e quantizzare i fenomeni biologici di essenziale significato per le scienze mediche.

Corsi integrati:

chimica e propedeutica biochimica;
biochimica.

Discipline:

chimica e propedeutica biochimica (corso integrato):
chimica medica;
propedeutica biochimica;

biochimica (corso integrato):
chimica biologica;
enzimologia;
biologia molecolare;
biochimica cellulare;
biochimica sistematica umana;
biochimica applicata;
scienza dell'alimentazione.

Numero di ore: 380.

4. *Area delle funzioni biologiche integrate: organi ed apparati umani.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso il funzionamento dei diversi organi del corpo umano la loro dinamica integrazione negli apparati, i meccanismi generali di controllo delle funzioni di essi in condizioni normali ed i principali reperti funzionali nell'uomo sano; deve inoltre dimostrare di possedere sia gli elementi per valutare i principali parametri fisiologici dell'uomo, sia i principi fondamentali della biofisica applicata alle scienze mediche e delle principali tecnologie e strumentazioni pertinenti allo sviluppo attuale delle scienze biomediche.

Corsi integrati:

fisiologia;
biofisica e tecnologie biomediche.

Discipline:

fisiologia (corso integrato):
fisiologia umana;
fisiologia della nutrizione;
neurofisiologia;
fisiologia applicata;
fisiologia dello sport;

biofisica e tecnologie biomediche (corso integrato):

biofisica;
informatica medica;
strumentazione biomedica;
tecnologie biomediche;
fisica sanitaria.

Numero di ore: 335.

5. *Area della patologia cellulare e molecolare, patologia delle funzioni biologiche integrate (raccordo biologico-clinico).*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso le cause determinanti ed i meccanismi patogenetici delle malattie dell'uomo, il rapporto tra microrganismi e ospiti nelle malattie da infezione, nonché l'etiopatogenesi delle alterazioni fondamentali delle strutture, delle funzioni e dei meccanismi di controllo ai vari livelli di integrazione.

Corsi integrati:

patologia generale;
immunologia;
fisiopatologia generale ed applicata;
microbiologia.

Discipline:

patologia generale (corso integrato):

patologia generale;
citopatologia;
patologia molecolare;
oncologia;
patologia genetica;

immunologia (corso integrato):

immunologia;
immunoematologia;
immunopatologia;

fisiopatologia generale ed applicata (corso integrato):

patologia generale;
fisiopatologia generale;
fisiopatologia clinica (afferente alla chirurgia generale);
fisiopatologia clinica (afferente alla medicina interna);
fisiopatologia endocrina e del metabolismo;

microbiologia (corso integrato):

microbiologia;
micologia medica;
virologia;
parassitologia.

Numero di ore: 570.

6. *«Tirocinio elettivo» di ricerca sperimentale o di frequenza in strutture sanitarie.*

Obiettivi:

lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito alcuni dei principi fondamentali della ricerca scientifica anche bibliografica. In particolare dovrà essere capace di:

a) disegnare un esperimento atto a fornire una risposta ad un interrogativo biologico in un campo a sua scelta;

b) condurre direttamente (o almeno in collaborazione) le operazioni previste dal disegno dell'esperimento;

c) interpretare criticamente i risultati sperimentali ottenuti.

Lo studente — ove venga deliberato dal consiglio di corso di laurea (o di facoltà) — può in alternativa frequentare reparti di degenza o strutture ambulatoriali.

Contenuti tematici:

frequenza in istituto o dipartimento, con finalità dirette alla ricerca scientifica. Approccio alla ricerca, sia di laboratorio che bibliografica, in disciplina del primo o del secondo triennio rivolta alla acquisizione delle metodologie proprie della ricerca sperimentale in quanto utili per l'esercizio della professione medica La facoltà può sostituire per tutti gli studenti o per parte di essi, il tirocinio elettivo di ricerca sperimentale con un periodo di frequenza in reparto di degenza o altro servizio assistenziale finalizzata all'apprendimento della metodologia dell'approccio al malato.

Numero di ore: 200 (da documentare a cura del dipartimento).

AREE DEL SECONDO CICLO TRIENNALE

7. *Area della metodologia dell'approccio clinico, terapeutico, preventivo e riabilitativo.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) realizzare una comunicazione adeguata con il paziente;

b) rilevare e comprendere il significato delle alterazioni dei reperti fisici e funzionali nell'uomo;

c) valutare criticamente sia il valore delle metodologie pertinenti alla medicina di laboratorio, sia il significato dei dati da essa ottenibili relativi alle condizioni patologiche dell'uomo.

Corsi integrati:

medicina di laboratorio;
metodologia clinica.

Discipline:

medicina di laboratorio (corso integrato):

biochimica clinica;
patologia clinica;
microbiologia clinica;

metodologia clinica (corso integrato):
semeiotica e metodologia medica;
semeiotica e metodologia chirurgica;
psicologia medica;
storia della medicina;
metodologia epidemiologica e igiene;

Numero di ore: 300.

8. *Area della patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di identificare, integrando le informazioni derivanti dallo studio clinico, nosografico e fisiopatologico, gli elementi caratteristici delle varie malattie e delle alterazioni d'organo e d'apparato.

Corsi integrati:

anatomia patologica I (propedeutica e sistematica);
malattie dell'apparato digerente;
malattie dell'apparato respiratorio;
malattie dell'apparato cardiovascolare;
malattie del rene e delle vie urinarie;
malattie del sistema endocrino e del metabolismo;
malattie del sangue e degli organi emopoietici;
malattie del sistema immunitario e reumatologia;
malattie infettive;
medicina interna e chirurgia generale.

Discipline:

anatomia patologica I (propedeutica e sistematica) (corso integrato):
anatomia e istologia patologica;
morfologia dei tumori;

malattie dell'apparato digerente (corso integrato):
gastroenterologia;
chirurgia dell'apparato digerente;
chirurgia generale;

malattie dell'apparato respiratorio (corso integrato):
malattie dell'apparato respiratorio;
fisiopatologia respiratoria;
chirurgia toracica;

malattie dell'apparato cardiovascolare (corso integrato):
cardiologia;
angiologia;
cardiochirurgia;
chirurgia vascolare;

malattie del rene e delle vie urinarie (corso integrato):
nefrologia;
urologia;

malattie del sistema endocrino e del metabolismo (corso integrato):
diabetologia;
endocrinologia;
fisiopatologia endocrina;
malattie del metabolismo;
endocrinochirurgia;
andrologia;

malattie del sangue e degli organi emopoietici (corso integrato):
ematologia;

malattie del sistema immunitario e reumatologia (corso integrato):
immunologia clinica e allergologia;
reumatologia;

malattie infettive (corso integrato):
malattie infettive;
malattie tropicali;
parassitologia clinica;

medicina interna e chirurgia generale (corso integrato):
medicina interna;
chirurgia generale.

Numero di ore: 875.

9. *Area delle scienze del comportamento umano.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di analizzare e comprendere il comportamento della persona umana in relazione ai problemi di salute e di malattie e:

a) riconoscere le alterazioni comportamentali e psichiche;
b) spiegare le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;
c) indicarne gli indirizzi terapeutici di prevenzione e assistenziali.

Corsi integrati:

psichiatria e psicologia clinica.

Discipline:

psichiatria e psicologia clinica (corso integrato):
psichiatria;
psicoterapia;
psicologia clinica;
igiene mentale.

Numero di ore: 125.

10. *Area delle scienze neurologiche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) riconoscere, mediante lo studio fisiopatologico e clinico, le alterazioni del sistema nervoso;
b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;
c) indicarne gli indirizzi terapeutici.

Corsi integrati:

malattie del sistema nervoso.

Discipline:

malattie del sistema nervoso (corso integrato):

neurologia;
neurofisiopatologia;
neurochirurgia;
neuropatologia;
neuroradiologia;
riabilitazione neurologica.

Numero di ore: 100.

11. *Area delle specialità medico-chirurgiche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di:

a) riconoscere ed eventualmente diagnosticare le più frequenti forme di patologia oculare, dell'orecchio, del naso, della faringe e della laringe, del cavo orale e del complesso fàcciale, della cute e dell'apparato locomotore;

b) dimostrare di conoscerne i principi terapeutici fondamentali anche in relazione ad altri sistemi o apparati.

Corsi integrati:

malattie odontostomatologiche e del cavo orale;
malattie dell'apparato visivo;
malattie dell'apparato locomotore;
malattie otorinolaringoiatriche;
malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica.

Discipline:

malattie odontostomatologiche e del cavo orale (corso integrato):

odontostomatologia;
chirurgia maxillo-facciale;

malattie dell'apparato visivo (corso integrato):

oftalmologia;
ottica fisiopatologica;

malattie dell'apparato locomotore (corso integrato):

ortopedia e traumatologia;
chirurgia della mano;
medicina fisica e riabilitazione;

malattie otorinolaringoiatriche (corso integrato):

otorinolaringoiatria;
audiologia;
foniatria;

malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica (corso integrato):

dermatologia;
chirurgia plastica e ricostruttiva;
dermatologia allergologica e professionale;
venereologia.

Numero di ore: 250.

12. *Area della medicina clinica.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di valutare e di affrontare nel singolo individuo lo stato di salute, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo ed integrare gli apporti della patologia sistematica e della medicina specialistica in una visione unitaria dell'uomo ammalato.

Corsi integrati:

medicina interna;
chirurgia generale;
oncologia clinica;
geriatria.

Discipline:

medicina interna (corso integrato):

medicina dello sport;
medicina interna;
terapia medica;
genetica medica;
nutrizione clinica;
medicina termale;

chirurgia generale (corso integrato):

chirurgia generale;
microchirurgia;

oncologia clinica (corso integrato):

oncologia medica;
oncologia radioterapica;
chirurgia generale;
medicina interna;

geriatria (corso integrato):

geriatria e gerontologia;
chirurgia geriatrica.

Numero di ore: 600.

13. *Area di farmacoterapia e tossicologia.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) dimostrare di conoscere il meccanismo di azione, il metabolismo e gli effetti dei farmaci;

b) dimostrare di conoscere le applicazioni terapeutiche e la tossicità dei farmaci.

Corsi integrati:

farmacologia generale;
farmacologia speciale.

Discipline:

farmacologia generale (corso integrato):

farmacologia;
farmacologia cellulare e molecolare;

farmacologia speciale (corso integrato):

farmacologia;
chemioterapia;
tossicologia;
neuropsicofarmacologia;
farmacologia clinica.

Numero di ore: 150.

14. *Area della pediatria generale e specialistica.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di valutare ed affrontare, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo, i problemi generali della salute e della patologia nell'età neonatale, nell'infanzia e nell'adolescenza; nonché i problemi principali, per frequenza e per rischio, della patologia specialistica pediatrica.

Corsi integrati:

pediatria generale e specialistica (medicina dell'età neonatale, dell'infanzia, dell'adolescenza).

Discipline:

pediatria generale e specialistica (corso integrato):

pediatria;
chirurgia pediatrica;
neuropsichiatria infantile;
neonatologia;
terapia pediatrica speciale;
pediatria preventiva e sociale.

Numero di ore: 200.

15. *Area della ginecologia ed ostetricia.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di:

a) identificare le caratteristiche fisiologiche ed endocrinologiche, normali e patologiche, connesse con il processo riproduttivo e le tematiche psicologiche legate ad esso;

b) riconoscere ed affrontare i problemi clinici riguardanti la tutela della procreazione e la morbilità perinatale;

c) porre in atto un'opera di prevenzione e di diagnosi precoce della patologia tumorale nella donna.

Corsi integrati:

ginecologia ed ostetricia.

Discipline:

ginecologia ed ostetricia (corso integrato):

ginecologia ed ostetricia;
fisiopatologia della riproduzione umana;
ginecologia endocrinologica;
ginecologia oncologica;
medicina dell'età prenatale.

Numero di ore: 150.

16. *Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di correlare i quadri morfologici con quelli clinici e sapersi avvalere dei reperti diagnostici dell'anatomia ed istologia patologica nella prevenzione, diagnosi e cura delle malattie.

Corsi integrati:

anatomia patologica II.

Discipline:

anatomia patologica II (corso integrato):

anatomia ed istologia patologica;
diagnostica isto- e cito-patologica;
diagnostica ultrastrutturale;
istochimica ed immunoistochimica patologica.

Numero di ore: 100.

17. *Area della diagnostica per immagini e della radioterapia.*

Obiettivi:

lo studente deve sapersi avvalere delle indagini per immagini nella diagnostica delle forme morbose e conoscere le indicazioni per l'uso terapeutico di radiazioni e tracciati radioattivi.

Corsi integrati:

diagnostica per immagini.

Discipline:

diagnostica per immagini (corso integrato):

radiologia;
radiobiologia;
radioterapia;
medicina nucleare;
anatomia radiologica clinica.

Numero di ore: 100.

18. *Area delle emergenze medico-chirurgiche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni cliniche di emergenza nell'uomo.

Corsi integrati:

emergenze medico-chirurgiche.

Discipline:

emergenze medico-chirurgiche (corso integrato):

medicina d'urgenza e pronto soccorso;
chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
anestesiologia e rianimazione;
terapia del dolore;
terapia intensiva;
medicina subacquea e iperbarica.

Numero di ore: 100.

19. *Area della medicina e sanità pubblica.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di:

a) conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e della comunità, nonché quelle relative ai compiti del medico in tale campo;

b) conoscere le principali malattie professionali e gli atti necessari a mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro;

c) conoscere le principali norme legislative che regolano la sanità, le norme deontologiche e quelle di responsabilità professionale:

d) conoscere i principi e le applicazioni della medicina preventiva, curativa e riabilitativa a livello delle comunità locali.

Corsi integrati:

igiene e sanità pubblica;
medicina legale;
medicina del lavoro;
medicina delle comunità.

Discipline:

igiene e sanità pubblica (corso integrato):
igiene;
programmazione e organizzazione dei servizi sanitari;
economia sanitaria;
educazione sanitaria;

medicina legale (corso integrato):
medicina legale;
psicopatologia forense;
tossicologia forense;
medicina sociale;

medicina del lavoro (corso integrato):
medicina del lavoro;
igiene industriale;

medicina delle comunità (corso integrato):
medicina di comunità;
igiene ambientale.

Numero di ore: 250.

Roma, 10 giugno 1991

Il rettore: GARACI

91A4482

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Nomina di due segretari generali del Commissariato generale per l'esposizione universale di Siviglia 1992

Con decreto n. 3155 del 15 aprile 1991 del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1991, registro n. 17, foglio n. 100, il consigliere d'ambasciata Fabrizio Santurro è stato nominato segretario generale del Commissariato generale per l'esposizione universale di Siviglia 1992, dal 30 dicembre 1990 al 30 aprile 1991.

Con decreto n. 2357 del 2 maggio 1991, del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1991, registro n. 12, foglio n. 291, il consigliere d'ambasciata Ermanno Squadrilli è stato nominato segretario generale del Commissariato generale per l'esposizione universale di Siviglia 1992 a decorrere dalla data di effettiva assunzione di funzioni che si è verificata il 15 maggio 1991.

91A4508

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Provvedimenti concernenti la classificazione e la declassificazione di strade

Con decreto ministeriale 10 luglio 1991, n. 1109, la bretella di collegamento tra la strada statale n. 236 e la strada statale n. 62 di mt 1823 e la strada provinciale n. 27 «S. Giorgio-S. Antonio» di mt 3696, costituenti un'unica arteria, vengono classificate statali con la denominazione di strata statale n. 236-*bis* «Goitese» con i seguenti caposaldi di itinerario: «Innesto con la strada statale n. 10 in località Lunetta di Mantova - innesto con la strada statale n. 236 in località Corte Gombetto» per un'estesa complessiva di km 5+522.

Il tratto della strada statale n. 236 di km 2+375, sotteso dalla nuova arteria, viene declassificato e consegnato all'amministrazione provinciale di Mantova con esclusione del tronco iniziale di mt 657 in quanto traversa interna del comune di Mantova.

La strada statale n. 236 «Goitese» inverte i caposaldi d'itinerario modificando quello iniziale di «Innesto con la strada statale n. 62 presso Mantova» a «Innesto con la strada statale n. 236-*bis* in località Corte Gombetto».

Con decreto ministeriale 10 luglio 1991, n. 2431, la variante di km 10+100 «Asti-Isola d'Asti» sulla strada statale n. 456 viene incorporata, quale prolungamento iniziale, dalla strada statale n. 231 «di Santa Vittoria». La strada statale n. 231 «di Santa Vittoria» assume i seguenti nuovi caposaldi di itinerario: «Innesto con la strada statale n. 10 presso Asti - Molini d'Isola - Canove di Govone - Alba - Brà Fossano - innesto strada statale n. 20 presso Cuneo», portando la sua attuale estesa di km 74+800 a km 84+900 (salvo totale richilometrazione dell'arteria stessa) e conserva lungo il nuovo itinerario la qualifica di strada di grande comunicazione.

Alla strada statale n. 456 «del Turchino» viene modificato l'attuale caposaldo iniziale «Innesto con strada statale n. 10 in Asti» in: «Innesto con la strada statale n. 231 a Molini d'Isola», riducendo l'attuale estesa di km 106+225 a km 98+825 (salvo totale richilometrazione dell'arteria stessa) e viene conservata la qualifica di strada di grande comunicazione limitatamente al tratto «Molini d'Isola - Acqui Terme».

Il tratto sotteso di km 7+400 della strada statale n. 456 viene declassificato e consegnato al comune ed alla provincia di Asti.

Con decreto ministeriale 1° agosto 1991, n. 81, il tratto stradale dell'itinerario Bradanico-Salentino collegante la strada statale n. 169 con la strada statale n. 96-*bis*, dell'estesa di km 24+900 viene classificato statale quale strada statale n. 169/Dir «di Genzano» con i seguenti caposaldi d'itinerario: «Innesto con la strada statale n. 169 presso Spinazzola - innesto con la strada statale n. 96-*bis* presso la fermata Basentello».

Con decreto ministeriale 1° agosto 1991, n. 334, la strada costruita dall'amministrazione provinciale di Potenza, di km 21+800, collegante la strada statale n. 401 alla statizzanda strada statale n. 655, viene classificata statale con la denominazione di strada statale n. 401/Dir «detto Alto Ofanto e del Vulture» con i seguenti caposaldi di itinerario: «Innesto con la strada statale n. 401 presso la stazione di Aquilonia. Innesto con la strada statale n. 655 presso Leonessa».

Con decreto ministeriale 1° agosto 1991, n. 2439, la variante esterna al centro abitato di Induno Olona, costruita dall'amministrazione provinciale di Varese, viene classificata statale ed inserita nell'itinerario della strada statale n. 344 «di Porto Ceresio» che conserva inalterati i propri caposaldi d'itinerario riducendo l'estesa da km 13+005 a km 12+862.

Il tratto sotteso della strada statale n. 344 compreso tra il km 2+449 e il km 4+403 viene declassificato a strada comunale e consegnato al comune di Induno Olona che ne ha fatto richiesta.

91A4514

MINISTERO DEL TESORO

N. 195

Corso dei cambi del 7 ottobre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1254,200	1254,200	1254,550	1254,200	1254,200	1254,200	1254,420	1254,200	1254,200	1254,20
E.C.U.	1531,100	1531,100	1531,500	1531,100	1531,100	1531,100	1531,250	1531,100	1531,100	1531,70
Marco tedesco	747,230	747,230	747,500	747,230	747,230	747,230	747,330	747,230	747,230	747,23
Franco francese	219,400	219,400	219,600	219,400	219,400	219,400	219,430	219,400	219,400	219,40
Lira sterlina	2179,700	2179,700	2178 —	2179,700	2179,700	2179,700	2179,800	2179,700	2179,700	2179,70
Fiorino olandese	663,160	663,160	663,250	663,160	663,160	663.160	663,150	663,160	663,160	663,16
Franco belga	36,271	36,271	36,300	36,271	36,271	36,271	36,271	36,271	36,271	36,27
Peseta spagnola	11,821	11,821	11,860	11,821	11,821	11,821	11.821	11,821	11.821	11,82
Corona danese	193,890	193,890	193,750	193,890	193.890	193,890	193,890	193,890	193.890	193,89
Lira irlandese	1998,150	1998,150	1998 —	1998,150	1998.150	1998,150	1997,700	1998.150	1998.150	—
Dracma greca	6,707	6,707	6,700	6,707	6,707	6,707	6,707	6,707	6,707	—
Escudo portoghese	8,695	8,695	8,700	8,695	8.695	8.695	8,692	8.695	8.695	8.69
Dollaro canadese	1110,400	1110,400	1108,500	1110,400	1110,400	1110.400	1109,800	1110,400	1110.400	1110.40
Yen giapponese	9,703	9.703	9.670	9,703	9,703	9.703	9,699	9.703	9.703	9.70
Franco svizzero	852,440	852,440	852,500	852,440	852.440	852,440	852,160	852.440	852.440	852,44
Scellino austriaco	106,190	106,190	106.200	106,190	106.190	106,190	106,190	106.190	106,190	106.19
Corona norvegese	191,110	191,110	191,250	191,110	191.110	191,110	191,120	191.110	191.110	191,11
Corona svedese	205,050	205,050	205 —	205.050	205,050	205,050	204,990	205.050	205,050	205,05
Marco finlandese	307,050	307,050	306,500	307,050	307,050	307,050	307,030	307,050	307.050	—
Dollaro australiano	998,250	998,250	995 —	998,250	998,250	998,250	998,800	998,250	998,250	998,25

Media dei titoli del 7 ottobre 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100.075
» 12% (Beni Esteri 1980)	100.075
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99.275
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	—
» » » 21- 4-1987/94	—
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100.200
» » » 12.50% 19- 6-1989/95	100.175
» » » 12.50% 18- 7-1989/95	100.100
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100.150
» » » 12.50% 20- 9-1989/95	100.175
» » » 12.50% 19-10-1989/95	100.150
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100.100
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100.225
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100.150
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100.200
» » » 12.50% 16- 5-1990/96	100.175
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100.225
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100.225
» » » 12.50% 20-11-1990/96	100.175
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97.970
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100.150
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99.950
» » » 10% 18- 4-1987/92	99.400
» » » 9.50% 19- 5-1987/92	99.425
» » » 8.75% 18- 6-1987/93	99,950
» » » 8.75% 17- 7-1987/93	99.625
» » » 8.50% 19- 8-1987/93	99.525
» » » 8.50% 18- 9-1987/93	101.450
» » » 13.95% 1- 1-1990/94	102.300
» » » 13.95% 1- 1-1990/94 II	102.300
» » » TR 2.5% 1983/93	97.500
» » » Ind. 1-11-1984/91	99.970
» » » » 1-12-1984/91	100.125
» » » » 1- 1-1985/92	100,050
» » » » 1- 2-1985/92	100,075
» » » » 18- 4-1986/92	100,350
» » » » 19- 5-1986/92	100.600
» » » » 20- 7-1987/92	100.225
» » » » 19- 8-1987/92	100,225
» » » » 1-11-1987/92	100,250
» » » » 1-12-1987/92	100,275
» » » » 1- 1-1988/93	99,970

Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 2-1988/93	99,975
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100 —
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100,225
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,500
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,425
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,975
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,375
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99.600
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,375
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,625
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,250
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,700
»	»	»	»	1-10-1988/93	99,425
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,725
»	»	»	»	1-11-1988/93	99,575
»	»	»	»	18-11-1987/93	99,900
»	»	»	»	19-12-1986/93	100,100
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,125
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100,125
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,150
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,150
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,225
»	»	»	»	1- 9-1989/94	99,925
»	»	»	»	1-10-1987/94	99,825
»	»	»	»	1-11-1989/94	99,925
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,775
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100,125
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99,175
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,275
»	»	»	»	1- 4-1985/95	99,275
»	»	»	»	1- 5-1985/95	99,150
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,400
»	»	»	»	1- 6-1985/95	99.250
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99 —
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,250
»	»	»	»	1- 8-1985/95	99,650
»	»	»	»	1- 9-1985/95	99,050
»	»	»	»	1- 9-1990/95	99,200
»	»	»	»	1-10-1985/95	99,450
»	»	»	»	1-10-1990/95	99,525
»	»	»	»	1-11-1985/95	99,525
»	»	»	»	1-11-1990/95	99,525
»	»	»	»	1-12-1985/95	99,525
»	»	»	»	1-12-1990/95	99,650
»	»	»	»	1- 1-1986/96	99,550
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	99,425
»	»	»	»	1- 1-1991/96	99,450
»	»	»	»	1- 2-1986/96	99,650
»	»	»	»	1- 2-1991/96	99,475
»	»	»	»	1- 3-1986/96	99.550
»	»	»	»	1- 3-1991/98	99,550
»	»	»	»	1- 4-1991/98	98,600
»	»	»	»	1- 4-1986/96	99,875
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99.950
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,775
»	»	»	»	1- 7-1986/96	99.900
»	»	»	»	1- 8-1986/96	99,775
»	»	»	»	1- 9-1986/96	99,175
»	»	»	»	1-10-1986/96	99,425
»	»	»	»	1-11-1986/96	99.600
»	»	»	»	1-12-1986/96	98,300
»	»	»	»	1- 1-1987/97	98,450
»	»	»	»	1- 2-1987/97	98,400
»	»	»	»	18- 2-1987/97	98.425
»	»	»	»	1- 3-1987/97	98,675
»	»	»	»	1- 4-1987/97	98,775
»	»	»	»	1- 5-1987/97	98,925
»	»	»	»	1- 6-1987/97	98,575
»	»	»	»	1- 7-1987/97	98.375
»	»	»	»	1- 8-1987/97	98 —
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,425

Buoni	Tesoro	Pol.	11,50%	1-11-1991	99.775
»	»	»	11.50%	21-12-1991	99.800
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	99.275
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	99.375
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	99.525
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	99.175
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	99,970
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	99.375
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	99.425
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	100.075
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	100,050
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,925
»	»	»	9.15%	1- 5-1992	98,875
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	99,075
»	»	»	12.50%	1- 5-1992	99.525
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,970
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	98,900
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	99,425
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99.225
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,350
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	100,150
»	»	»	12,50%	1-10-1992	100,275
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	100.300
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	100.100
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,950
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	100.075
»	»	»	12,50%	1-10-1993	100,225
»	»	»	12.50%	1-11-1993	100.050
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	100 —
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100,950
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99.900
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100 —
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	99,970
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99,425
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	99.525
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	100,025
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	99,970
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	99.950
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	100.025
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	100 —
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	99,625
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	99,625
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	99,500
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	99,450
»	»	»	12,50%	1-11 1990/97	99,450
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	99,475
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	99,450
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	99,800

Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	98,825
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	98,575
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8.50%	98.425
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100.525
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,425
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	100,025
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	99.450
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	96,475
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	96.675
»	»	»	»	26-10-1988/93	8.65%	96.550
»	»	»	»	22-11-1985/93	8.75%	97,850
»	»	»	»	28-11-1988/93	8.50%	95.800
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	94.175
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	97,300
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	95.050
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	99,150
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	94.175
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	100,275
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9.65%	101.600
»	»	»	»	26-10-1989/94	10.15%	100,550
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	102,050
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	104,350
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	105,525
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9.90%	99,775
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	104,725
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	106.550

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M07101

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 2 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1991, registro n. 42 Interno, foglio n. 366, l'Unione italiana dei ciechi è stata autorizzata ad accettare con beneficio d'inventario l'eredità della sig.ra Maria Annunziata Volpi, nata a Lucca il 24 marzo 1903 ed ivi deceduta il 19 aprile 1984 disposta con testamento olografo pubblicato dal notaio Francesco Iantaffi di Camaiore al n. 133270/8378 di repertorio e registrato a Viareggio il 4 maggio 1984 al n. 1747.

L'eredità spettante all'Unione italiana dei ciechi consiste in un appartamento situato in Lido di Camaiore, via Gigliotti n. 51, del valore di L. 123.000.000 ed in taluni beni mobili (denaro e arredi) per un valore di L. 52.000.000 circa.

91A4509

Erezione in ente morale della fondazione «Centro studi di politica economica», in Roma

Con decreto ministeriale 15 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1991, registro n. 42 Interno foglio n. 358, la fondazione Centro studi di politica economica (Ce.S.P.E.), con sede in Roma, è stata eretta in ente morale, con l'approvazione del relativo statuto, ed è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla sig.ra Clorinda Spaghetti, ai sensi degli articoli 12 e 17 del codice civile.

91A4510

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica di Asigliano Vercellese ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Vercelli 2 luglio 1991, prot. n. 2866/Sett.I 2.7.29/1, la direzione didattica di Asigliano Vercellese (Vercelli), è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dagli insegnanti delle scuole elementari di Stroppiana, consistente in una fotocopiatrice MITA DC-131 del valore di L. 238.000, da destinarsi alle scuole elementari predette.

91A4488

Autorizzazione alla direzione didattica del 2° circolo di Pieve di Soligo ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Treviso 26 febbraio 1991, n. 689/91/UA, la direzione didattica del 2° circolo di Pieve di Soligo (Treviso), è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dai genitori del plesso di Refrontolo, consistente in un televisore a colori «Imperial» telaio Telephunken mod. Yuma del valore di L. 1.000.000, un videoregistratore «Siemens» con fermo immagine e moviola — dotato di tre testine — mod. FM 546 del valore di L. 1.100.000 e un carrello e una presa Scart del valore di L. 80.000.

91A4490

Autorizzazione alla direzione didattica di Crescentino ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Vercelli 17 luglio 1991, prot. n. 2777/Sett.2.49.29/1, la direzione didattica di Crescentino (Vercelli), è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal sig. Vigé Renzo, consistente in una lavagna luminosa del valore di L. 700.000 ed in un tellurio del valore di L. 400.000.

91A4489

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Kria S.r.l., con sede in Vicenza, via G.G. Trissino, 97, assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi «799 VI», ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di due punzoni recanti il suddetto numero di marchio.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Betti Marino, con sede in Bologna, via Centotrecento, 28, assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi «119 BO», ha presentato copia della denuncia sporta alla questura di Bologna, in cui si dichiara di aver subito un furto nel corso del quale sono stati sottratti due punzoni recanti il marchio suddetto.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Bologna.

91A4511

Autorizzazione alla S.p.a. Sogemar, in Milano ad ampliare il proprio magazzino generale di deposito

Con decreto ministeriale 11 aprile 1991 la S.p.a. Sogemar, con sede in Milano, è stata autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale sito in Rho, frazione Lucernate, via Magenta n. 60, con un nuovo fabbricato ed a trasformare altri locali in uffici.

91A4512

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi delle carni di bovino adulto di prima qualità (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 42 del 6 ottobre 1982, modificato ed integrato dal provvedimento CIP n. 46 del 28 novembre 1984, si comunica che, in assenza di variazioni superiori o inferiori del 5% dei prezzi all'ingrosso delle mezzene di bovino adulto rilevati sui mercati di Firenze, Modena, Chivasso, Milano e Roma nell'ultima settimana di luglio 1991, i prezzi massimi al consumo, IVA compresa, dei seguenti tagli di bovino adulto di prima qualità rimangono invariati:

fettine del posteriore	L./kg 14.740
punta di petto senz'osso	» 7.680

91A4526

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G	Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 800.000
Tipo H	Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 4 0 0 9 1 *

L. 1.200